



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
364	21/06/2023	7	0

Oggetto:

***Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 (PSP 2023-2027).
Ecoschema 1 - livello 2. Deroga per i piccoli allevamenti bovini. Approvazione disciplinare
regionale.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 329 del 7 giugno 2023, pubblicata sul BURC n. 44 del 12 giugno 2023, è stato formulato indirizzo al fine di consentire l'accesso degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio della Regione Campania ai previsti benefici dell'Ecoschema 1 livello 2, senza aderire al *Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)* di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022, ai sensi della vigente normativa;
- la richiamata deliberazione n. 329/2023 ha demandato alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'approvazione del relativo disciplinare, assicurando, in particolare, gli adempimenti finalizzati alla verifica del rispetto del periodo di pascolamento, con il supporto della Direzione Generale per la *Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale* e dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario (O.E.V.)*, istituito presso l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Calabria e Campania (IZSM di Portici)*;

CONSIDERATO che:

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023 è stato fissato, da ultimo, con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) 9 giugno 2023, n. 0300209, al 30 giugno 2023 per le domande iniziali ed al 25 luglio 2023 per le domande con l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42;
- il richiamato Decreto Masaf n. 0300209/2023 ha precisato, tra l'altro, che *le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023;*
- è necessario assicurare ai soggetti interessati la dovuta informativa in conformità alle vigenti disposizioni unionali e nazionali di riferimento;

VISTO il documento denominato *Disciplinare per consentire l'accesso degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio regionale ai previsti benefici del PSP 2023-2027, Ecoschema 1 livello 2, senza aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale (SQNBA) di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022* (Allegato A) predisposto da questa Direzione Generale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover, pertanto, approvare il suddetto documento *Disciplinare per consentire l'accesso degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio regionale ai previsti benefici del PSP 2023-2027, Ecoschema 1 livello 2, senza aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale (SQNBA) di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022* (Allegato A) che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania*;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania e smi*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012;
- la D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinali *della Giunta Regionale della Campania*;
- la DGR n. 600 del 22 dicembre 2020 di costituzione, tra l'altro, della UOD *Politica Agricola Comune* (50.07.15);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 165 del 14 aprile 2021 ed il successivo DPGR n. 78 del 24 aprile 2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00) alla Dr.ssa Maria PASSARI;
- il Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 569 del 16 dicembre 2021 con il quale è stato approvato e adottato il nuovo assetto organizzativo della DG 50.07;
- la DGR n. 448 del 5 ottobre 2021 di conferimento incarichi dirigenziali;
- la DGR n. 463 del 19 ottobre 2021 di conferimento incarichi dirigenziali;

- *il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;*
- *la nota della Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2023, prot. n. PG/2023/0053434 ad oggetto PSP 2023-2027. Ecoschema 1 - livello 2. Deroga di cui all'articolo 17, comma 7, del Decreto Masaf 23 dicembre 2022, n. 0660087 inviata al MASAF e ad AGEA-Coordinamento;*
- *il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;*
- *il Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023;*
- *la legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa Direzione Generale in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo:

1. di approvare il documento *Disciplinare per consentire l'accesso degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio regionale ai previsti benefici del PSP 2023-2027, Ecoschema 1 livello 2, senza aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale (SQNBA) di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022 (Allegato A)* che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono, altresì, gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della LR 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;
4. di tramettere il presente provvedimento:
 - ✓ alla Segreteria di Giunta;
 - ✓ al BURC per la pubblicazione anche per le finalità di cui all'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23 *Regione casa di vetro*;
 - ✓ all'Assessore all'Agricoltura;
 - ✓ allo STAFF 50.07.93 per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web;
 - ✓ alle Unità Operative Dirigenziali Politica Agricola Comune (50.07.15);
 - ✓ al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale – DIPEISR;
 - ✓ ad AGEA Coordinamento;
 - ✓ all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

PASSARI



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Allegato A

Disciplinare per consentire l'accesso degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio regionale ai previsti benefici del PSP 2023-2027, Ecoschema 1 - livello 2, senza aderire al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale (SQNBA) di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022.

Premessa.

Il presente documento disciplina, in conformità agli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale della Campania con la Deliberazione n. 329 del 7 giugno 2023, gli adempimenti ai quali sono obbligati i titolari/legali rappresentanti degli allevamenti bovini di piccole dimensioni ricadenti sul territorio della Regione Campania per l'accesso ai previsti benefici del PSP 2023-2027, Ecoschema 1 - livello 2, senza aderire al *Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale* (SQNBA) di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022.

Il documento descrive, altresì, le modalità di verifica dell'impegno di pascolamento, così come definito dall'articolo 3, lettera h), del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 recante *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti* e successive modifiche ed integrazioni, che rappresenta l'impegno dell'allevatore quale *conditio sine qua non* per l'accesso ai previsti benefici dell'Ecoschema 1 - livello 2.

Il pagamento è concesso sotto forma di pagamento annuale compensativo, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lett. b) del regolamento (UE) 2021/2115, per tutte le UBA oggetto di impegno agli agricoltori in attività che presentano entro il termine stabilito dall'Autorità nazionale la domanda unica presso l'organismo pagatore competente che detiene il fascicolo aziendale e che si impegnano ad applicare le pratiche previste dall'Ecoschema 1 - livello 2, alle condizioni previste.

La Regione Campania ha deciso di avvalersi della facoltà di deroga prevista all'articolo 17, comma 7, del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 per consentire anche agli allevamenti bovini di piccole dimensioni l'accesso ai benefici dell'Ecoschema 1 - livello 2, previsti dal PSP 2023-2027, con l'introduzione di pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale (Capo II, Sezione 3, del Regolamento (UE) 2021/2115).

Al riguardo si evidenzia che con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto, ai sensi di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2023, articolo 17, comma 2, lett. b), come modificato dal Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185145, con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento.

Tanto premesso e fatto salvo quanto previsto nel presente documento resta impregiudicata la possibilità dei titolari/legali rappresentanti degli allevamenti di piccole dimensioni, quindi, di aderire al sistema SQNBA di cui al Decreto Interministeriale 2 agosto 2022, nella annualità 2023 o nelle successive della programmazione 2023-2027.



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Riferimenti normativi.

- ✓ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- ✓ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ✓ Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- ✓ Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- ✓ Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
- ✓ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- ✓ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della Salute 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2022 recante la disciplina del "*Sistema di qualità nazionale per il benessere animale*" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- ✓ Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

- ✓ Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023 di approvazione del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 0660087, recante Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 0147385, *Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, n. 0185145, di modifica del Decreto Masaf 23 dicembre 2022, n. 0660087 e del Decreto Masaf 9 marzo 2023, n. 0147385;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 0147385 *Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 maggio 2023, n. 0248477 *Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023*;
- ✓ Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 giugno 2023, n. 0300209 *Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023*;
- ✓ Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 329 del 7 giugno 2023 ad oggetto *Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 – Determinazioni*, pubblicata sul BURC n. 44 del 12 giugno 2023.



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Definizioni.

- a) **sistema I&R**: il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del regolamento UE n.2016/429 e del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- b) **BDN**: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, di seguito denominato «CSN», e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari;
- c) **attività**: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento UE n.2016/429, e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico;
- d) **allevamento**: attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento;
- e) **pascolo**: stabilimento destinato al pascolamento di ungulati detenuti;
- f) **pascolo vagante**: modalità di allevamento di bovini, di ovini e di caprini esercitata in maniera nomade da operatori che utilizzano terreni di proprietà pubblica o privata, siti in uno o più comuni; l'attività è registrata in BDN con modalità di allevamento "pascolo vagante";
- g) **manuale operativo**: il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
- h) **evento**: notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali ad esempio la movimentazione. La movimentazione, così come gli altri eventi, sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato con le modalità di cui al manuale operativo;
- i) **responsabile del pascolo**: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Verifica e durata del pascolamento

Il pagamento di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, cosiddetto livello 2 dell'Ecoschema 1, spetta all'agricoltore in attività che aderisce al *Sistema di qualità nazionale per il benessere animale* (SQNBA), istituito con decreto MASAF del 2 agosto 2022.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e per l'importo unitario indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP 2023-2027 per ciascuna tipologia allevata. L'adesione al livello 2 dell'Ecoschema 1 è alternativa a quella del livello 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

L'adesione al sistema SQNBA per l'accesso ai previsti benefici non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni possono accedere ai previsti benefici anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del Decreto Masaf 23 dicembre 2023.

Sono considerati allevamenti bovini di piccole dimensioni, con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine, quelli con una consistenza massima di 20 Unità di Bestiame Adulto (UBA) per l'anno di domanda 2023 e con una consistenza massima di 10 UBA per gli anni successivi al 2023 del periodo di programmazione 2023-2027, vale a dire per le annualità 2024, 2025, 2026 e 2027.

Gli allevamenti con il numero massimo di UBA per ogni anno del periodo di programmazione 2023-2027, di cui al punto precedente, è determinato attraverso il calcolo della consistenza media di stalla dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per la determinazione di tale valore si somma il numero di mesi (o giorni) in cui ciascuna categoria di animale, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 (o 365) ed approssimando il totale con la regola del 5. Tale dato viene restituito in maniera automatizzata dalla BDN.

Per il calcolo della conversione in UBA dei diversi soggetti in allevamento si usano i coefficienti di cui all'allegato 2 del Decreto Masaf 23 dicembre 2023 che, ad ogni buon fine, di seguito si riportano.

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA	
CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Il pascolo o pascolamento è definito all'articolo 3, comma 1, lettera h), del Decreto Masaf 23 dicembre 2023. L'impegno è rispettato se il pascolamento è attività agricola di produzione vale a dire se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo. Il carico di bestiame deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Il periodo in cui gli animali sono al pascolo è verificato da questa Amministrazione mentre il carico minimo di bestiame per ettaro e per anno è verificato dal competente organismo pagatore, ivi compreso la detenzione degli animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo.

La Regione Campania non si avvale della deroga di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2.5, del Decreto Masaf 23 dicembre 2022, vale a dire dell'identificazione di quelle superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento dell'Ecoschema 1 - livello 2 sono desunti dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Tanto premesso per le verifiche della Regione Campania in ordine al rispetto dell'impegno di pascolamento si procede come di seguito.

La specie ammessa è rappresentata dai soli bovini. E' fatto obbligo all'allevatore della registrazione in BDN del pascolo che si intende utilizzare e dell'ottenimento del relativo "codice pascolo" quale preconditione per l'accesso ai previsti benefici.

L'orientamento produttivo ammesso è: da latte, da carne e a duplice attitudine.

La modalità di allevamento come rilevabile dalla BDN può essere:

MODALITA' DI ALLEVAMENTO	
Codice	Descrizione
AE	ALL'APERTO O ESTENSIVO
SI	STABULATO O INTENSIVO
TR	TRANSUMANTE

Per quanto concerne le modalità di allevamento con codice AE – *All'aperto o estensivo* e TR – *Transumante* il requisito di rispetto dell'impegno di pascolamento lo si considera soddisfatto già con la registrazione in BDN di questa modalità di allevamento. Nella modalità di allevamento TR – *Transumante* vi rientra anche il pascolo vagante di cui al manuale operativo approvato con Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2023 (intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 2 marzo 2023).



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

Per quanto concerne, invece, la modalità di allevamento con codice SI – *stabulato o intensivo* si procede alla verifica in BDN della corretta registrazione del codice pascolo intestato al richiedente con un legittimo titolo di possesso per l'annualità di riferimento e della presenza, sempre in BDN, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante *Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429*, infatti, è stabilito l'obbligo per l'operatore, prima di movimentare gli animali, di compilazione del documento di accompagnamento previsto agli articoli 105, paragrafo 1, lettera c), 110, paragrafo 1, lettera c), e 186, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, attraverso la registrazione in BDN dello specifico modulo informatizzato, con le informazioni e le modalità indicate nel relativo manuale operativo.

L'operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento:

- a) a rettificare eventuali errate informazioni registrate inerenti al movimento in uscita;
- b) ad annullare il documento se la relativa movimentazione non è stata effettuata.

Il documento di accompagnamento è già noto come modello 4, ai sensi della normativa previgente al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

L'operatore è direttamente responsabile delle informazioni di pertinenza inserite in tale documento ed è obbligato entro sette giorni dall'evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificare eventuali informazioni errate inerenti alla movimentazione già avvenuta. Si fa presente che non è prevista la modifica del documento di accompagnamento informatizzato dopo la movimentazione. Infatti la rettifica può riguardare esclusivamente il movimento in uscita che, a tal fine, è eliminato e reinserito in BDN dall'operatore.

La Direzione Generale per le politiche agricole alimentari e forestali (50.07.00) in diretta collaborazione con la Direzione Generale per la *Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale* (50.04.00) e l'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario* della Regione Campania (OEVR) istituito presso l'*Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Campania e Calabria* provvede ad effettuare la verifica che il periodo di pascolamento sia stato esercitato in uno più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni.

All'esito delle richiamate verifiche, quali attività endoprocedimentali, la Regione Campania comunica al Masaf e ad AGEA Coordinamento il rispetto o meno dell'impegno di pascolamento.

Il procedimento amministrativo per l'accesso ai benefici è aperto con la presentazione della domanda di pagamento da parte del richiedente all'Organismo Pagatore AGEA e si conclude con la liquidazione parziale o totale di quanto dovuto oppure con il non accoglimento della stessa.



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700)

La verifica del carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno e del legittimo titolo di possesso è, comunque, in capo al competente Organismo pagatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni unionali, nazionali e regionali di riferimento.
